

# VIA – Valutazione di Impatto Ambientale

Storicamente la Valutazione di Impatto Ambientale nasce negli Stati Uniti alla fine degli anni '60 a fronte della messa in crisi della classica metodologia di analisi progettuale “Costi – Benefici”; tale schema metodologico infatti poneva il problema della quantificazione dei parametri sociali, ambientali e culturali in termini di una logica di costi e benefici.

La valutazione COSTI – BENEFICI utilizzata solitamente per la valutazione del progetto, risulta essere messa in crisi nella misura in cui si vogliono porre le basi per una valutazione anche degli effetti ambientali dell'opera. Risulta essere complessa la valutazione delle variabili economiche legate alle componenti ambientali e alle loro alterazioni: difficoltà di internizzare i costi ambientali nei costi di produzione e gestione di beni e servizi.

# VIA – Valutazione di Impatto Ambientale

## Da cosa nasce l'esigenza della VIA?

L'esigenza di porre il progetto di fronte ad una valutazione dei suoi impatti sull'ambiente nasce dalla **riduzione** delle **RISORSE UTILI** che si è manifestata a causa dello sviluppo antropico.

Contro tale fenomeno risultano necessari non tanto interventi mirati alla risoluzione di problemi singolari e specifici per la mitigazione di effetti locali, quanto interventi che permettano, valutando tutte le diverse condizioni al contorno, di portare risoluzioni di carattere generale.

# VIA – Valutazione di Impatto Ambientale

La **VIA di progetto** pone quindi attenzione particolare alla coerenza dei singoli interventi al territorio specifico,

La **VIA di pianificazione** → **VAS**

si pone come obiettivo principale quello della caratterizzazione delle potenzialità, delle vocazioni e dei vincoli di un determinato ambito territoriale.

La “**VIA di pianificazione**” è uno strumento anteriore alla “**VIA di progetto**” ponendo le condizioni per la successiva valutazioni di compatibilità degli specifici progetti successivamente predisposti.

**VAS → Direttiva 2001/42/CE**

# VIA – VAS

**Direttiva 42/2001** del Parlamento Europeo del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi

L'interessante innovazione introdotta da questa direttiva è riconducibile al momento di applicazione della valutazione stessa che "deve essere effettuata **durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa**" (art.4). È quindi una procedura che accompagna l'iter pianificatorio o programmatico capace di garantire la scelta coscienziosa fra le alternative "alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano e programma" (art.5).

L'applicazione della VAS avviene per tutti "i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e che sono elaborati per i settori **agricolo, forestale**, della **pesca, energetico, industriale**, dei **trasporti**, della gestione dei **rifiuti** e delle **acque**, delle **telecomunicazioni, turistico**, della **pianificazione territoriale** o della destinazione dei **suoli**.

**Deve ancora essere recepita nella normativa italiana, anche se esistono esempi di applicazione sperimentale....**

**Maggiori informazioni a:**

**[http://www.minambiente.it/Sito/settori\\_azione/via/vas/vas\\_indice.asp](http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/vas/vas_indice.asp)**

# VIA – Valutazione di Impatto Ambientale

La valutazione di impatto ambientale (VIA) costituisce una procedura tecnico amministrativa volta alla formulazione di un giudizio di ammissibilità sugli effetti che una determinata azione avrà sull'ambiente globale inteso come l'insieme delle attività umane e delle risorse naturali.

La VIA è una procedura in cui sono espresse valutazioni sulla pubblica accettazione dei futuri cambiamenti ambientali dovuti ad un'azione proposta e sul probabile effetto sul futuro benessere della popolazione.

# VIA – Valutazione di Impatto Ambientale

In termini estremamente sintetici, potremmo definire la VIA come l'obbligo (sancito per legge) di raccogliere, grazie ad una cooperazione tra proponenti, amministrazioni pubbliche e cittadini, **l'informazione più completa possibile sull'insieme dell'impatto ambientale di un intervento, di valutare l'importanza di tale impatto e di esaminare le possibili soluzioni alternative**. Essa rappresenta sicuramente uno strumento di buona gestione amministrativa permettendo, tramite l'informazione e la consultazione preventiva, una razionalizzazione del processo decisionale e una riduzione dei tempi di decisione stessi, evitando conflitti successivi ed un inutile dispendio di energie.

La Valutazione di Impatto Ambientale è da intendersi come una serie di **analisi approfondite e contestualizzate** delle possibili conseguenze, sul piano ambientale, di **qualsiasi intervento antropico** e un esame attento e puntuale di tutti gli impatti ambientali che esso può provocare.

Per “**impatto ambientale**”, secondo una definizione correntemente usata e fatta propria dal legislatore, si intende **l'insieme di tutti gli effetti, positivi e negativi, diretti e indiretti, temporanei e permanenti**, che una determinata opera genera sull'ambiente, inteso, quest'ultimo, nell'accezione più ampia di **sistema complesso delle risorse umane e naturali e delle loro interazioni**.

# VIA – Valutazione di Impatto Ambientale

E' possibile individuare **tre livelli** di intervento in campo normativo rispetto al percorso procedurale di una VIA e agli obblighi ai quali i vari soggetti coinvolti devono ottemperare:

– la legislazione **comunitaria**, che detta le linee da seguire in materia di politica ambientale, mediante l’emanazione da parte della Commissione europea, di Direttive che devono essere recepite nel corpo normativo dei vari paesi;

– la legislazione **nazionale** che provvede all’adozione di leggi e decreti finalizzate a recepire le linee programmatiche decise a livello comunitario, operando variazioni e aggiunte, purché queste non vadano contro i principi della Direttiva;

- la legislazione **regionale**, avente la funzione di “adattare” la politica ambientale, al territorio e alle peculiarità e specificità che esso presenta. I termini di operatività delle regioni sono fissati e resi possibili dalla legislazione nazionale. Le Regioni possono a loro volta delegare alcune funzioni agli Enti Locali (province e comuni).

# VIA – Stato della normativa


La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è uno strumento di gestione e controllo dell'ambiente introdotto per la prima volta negli Stati Uniti nel 1970 (NEPA, National Environmental Policy Act del 1970).

La Comunità Europea ha emanato le prime norme in materia di VIA con la [Direttiva 337/85/CE](#), seguita dalla direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento e dalla [Direttiva 11/97/CE](#); quest'ultima ha introdotto alcuni aspetti nuovi, tra cui l'introduzione della fase di screening (art. 4), e della fase di scoping (art. 5) in cui sono richieste e specificate (allegato IV) le informazioni da sottoporre alle autorità competenti relative ai progetti che devono essere oggetto di una VIA (art. 4), nonché l'ampliamento dell'elenco dei progetti sottoposti obbligatoriamente a procedura di VIA rispetto all'allegato I della Direttiva 337/85/CE.

# VIA – Valutazione di Impatto Ambientale

A livello Europeo la definizione e la determinazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale sono state introdotte con la Direttiva Comunitaria 85/337/CEE.

Secondo le impostazioni date nella sua prima versione a livello europeo, la procedura complessiva di VIA può essere riassunta:



# VIA – Valutazione di Impatto Ambientale

Complessivamente il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale deve abbracciare tutte le diverse fasi temporali percorse dell'opera:

- Ø Monitoraggio stato iniziale
- Ø Costruzione
- Ø Gestione ordinaria
- Ø Gestione delle condizioni straordinarie (emergenze o fuori servizio)
- Ø Smantellamento o “post mortem”

# VIA – Stato della normativa

L'introduzione della procedura di valutazione di impatto ambientale nell'ordinamento italiano risale alla **Legge n. 349 del luglio 1986** (art. 6), provvedimento con il quale fu istituito il Ministero dell'Ambiente, al quale veniva affidata la responsabilità della stessa VIA, come primo intervento di **attuazione della direttiva 337/85/CE**.

La normativa italiana in materia di VIA, è costituita dalle seguenti leggi e provvedimenti legislativi:

**DPCM del 10 agosto 1988 n°377**: "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale", in cui si elencano le opere da sottoporre a procedura secondo quanto riportato nella 337/85/CE.

**DPCM del 27 dicembre 1988**: "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale", che contiene le indicazioni di carattere tecnico per la redazione degli studi di impatto ambientale (allegati I, II e III), gli elaborati, illustra l'istruttoria e le modalità di espressione del giudizio di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente, di informazione al pubblico dei progetti sottoposti alla procedura.

# VIA – Stato della normativa

**DPR del 12 aprile 1996**, che ha dettato norme di indirizzo e coordinamento verso le Regioni e le Province autonome (relativamente alle opere di cui all'allegato II della Direttiva 337/85/CE), nonché introdotto due novità quali **la possibilità, da parte di chiunque, di fornire osservazioni scritte sul progetto**, di cui l'autorità competente (Ministero o Regione) dovrà tenere conto, e la possibilità di estendere a tutti i progetti soggetti a VIA, la procedura dell'inchiesta pubblica in base alle disposizioni di merito espresse sempre dall'autorità competente (art. 9, commi 1 e 2).

**DPCM del 3 settembre 1999**, che ha modificato il DPR 12 aprile 1996, adeguandone la definizione di alcune categorie di opere in materia di rifiuti elencate, alla classificazione dei rifiuti introdotta nel Decreto "Ronchi" (D. Lgs. n°22/97 e successive modificazioni ed integrazioni).

# VIA – Stato della normativa

**La normativa regionale della REGIONE TOSCANA** che disciplina le modalità e le condizioni di esecuzione della VIA, è costituita dalla seguente legge:

**LR 79/98** che disciplina, in conformità con il DPR del 12 aprile 1996, i contenuti e le procedure per la valutazione di impatto ambientale relativa a progetti per la realizzazione di opere, impianti ed altri interventi di competenza regionale.

## **REGIONE LOMBARDIA**

**LR. 3 Settembre 1999 n. 20 - Norme in materia di impatto ambientale**

**Integrata dalla LR 2 Febbraio 2001 n.3**

# VIA – Stato della normativa

La Direttiva 85/337/CEE, la prima al riguardo, suddivide le opere in progetto in due elenchi, riportati negli **allegati I e II**.

Il primo elenco contiene **nove tipologie di opere di grande rilievo** per le quali viene sancita **l'obbligatorietà** della procedura di VIA. Tale elenco viene modificato dalla direttiva europea **11/97/CE** fino alla definizione di **21** categorie di interventi.

# VIA – Stato della normativa

## Direttiva 85/337/CEE – ALLEGATO I

**1. Raffinerie** di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di **gassificazione e di liquefazione** di almeno 500 tonnellate al giorno di **carbone** o di **scisti bituminosi**.

**2. Centrali termiche** ed altri impianti di combustione con potenza termica pari o **maggiore di 300 MW** e **centrali nucleari** ed altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (\*) (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).

**3. Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati** e Impianti destinati:

alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare,

al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi,

allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati,

esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi,

esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.

**4. Acciaierie** integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio. Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti **metallurgici, chimici** o **elettrolitici**.

**5. Impianti per l'estrazione di amianto**, nonché per il **trattamento** e la **trasformazione dell'amianto** e dei **prodotti contenenti amianto**: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20 000 tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.

**6. Impianti chimici integrati**, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze in cui si trovano affiancati vari stabilimenti funzionalmente connessi tra di loro:

i) per la fabbricazione di prodotti **chimici organici di base**;

ii) per la fabbricazione di prodotti **chimici inorganici di base**;

iii) per la fabbricazione di **fertilizzanti** a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti);

iv) per la fabbricazione di prodotti di base **fitosanitari** e di **biocidi**;

v) per la fabbricazione di **prodotti farmaceutici di base** mediante procedimento chimico o biologico;

vi) per la fabbricazione di **esplosivi**.

**7. Costruzione di tronchi ferroviari** per il traffico a grande distanza, nonché **aeroporti** (1) con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 m. Costruzione di **autostrade** e vie di rapida comunicazione (2). Costruzione di **nuove strade a quattro o più corsie** o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.

# VIA – Stato della normativa Direttiva 85/337/CEE – ALLEGATO I

**8. Vie navigabili e porti di navigazione interna** che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate; **Porti marittimi commerciali**, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate.

**9. Impianti di smaltimento dei rifiuti** (cioè rifiuti cui si applica la direttiva 91/689/CEE) (4) mediante **incenerimento, trattamento chimico**, quale definito nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE (5), o **interramento di rifiuti pericolosi**.

**10. Impianti di smaltimento dei rifiuti** mediante **incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi**, quali definiti nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno.

**11. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche** in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.

**12. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini** imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2 000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 % di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

**13. Impianti di trattamento delle acque reflue** con una capacità superiore a 150.000 abitanti equivalenti quali definiti all'articolo 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE (6).

**14. Estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali**, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m<sup>3</sup> al giorno per il gas naturale.

# **VIA – Stato della normativa**      **Direttiva 85/337/CEE – ALLEGATO I**

**15. Dighe** e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.

**16. Gasdotti, oleodotti o conduttore per prodotti chimici**, di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km.

**17. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini** con più di:

- 85.000 posti per polli da ingrasso, 60 000 posti per galline;
- 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
- 900 posti per scrofe.

**18. Impianti industriali** destinati:

a) alla fabbricazione di **pasta per carta** a partire dal legno o da altre materie fibrose;

b) alla fabbricazione di **carta e cartoni** con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.

**19. Cave e attività minerarie a cielo aperto**, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari.

**20. Costruzione di elettrodotti aerei** con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km.

**21. Impianti per l'immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici**, con una capacità superiore a 200.000 tonnellate.

# VIA – Stato della normativa

L'**allegato II** della direttiva 337/85/CE modificata dalla successiva Direttiva Europa 11/97/CE (nuove opere vengono introdotte nell'allegato II) è relativo ad opere per le quali l'obbligatorietà o meno della VIA è soggetta alla decisione dei singoli Stati membri.

Con l'Atto di indirizzo e coordinamento del 1996 (**DPR 12 aprile 1996**) la normativa italiana ha preso in considerazione le opere collocate nell'allegato II della Direttiva 85/337/CEE, suddivise in due elenchi distinti: **l'allegato A**, che comprende **16 tipologie di opere per le quali viene sancita l'obbligatorietà** della VIA, e **l'allegato B**, che comprende **64 categorie** di opere per le quali suddetto obbligo sussiste solo se l'opera ricade anche parzialmente **all'interno di aree naturali protette**.

Il **DPCM 3 settembre 1999** interviene sul precedente atto del 1996 **modificandone gli allegati A e B ed introducendo 12 nuove categorie di opere**; tra cui nell'allegato A – lett.u) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km; nell'all. B al punto 7 – lett. Z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3km.

Il DPCM 3 settembre 1999 è stato a propria volta integrato dal **DPCM 1 settembre 2000**. Modifica allegato B DPR 12 aprile 1996/DPCM 3 settembre 1999, aggiungendo "attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma "

# VIA – Stato della normativa

## DPR 12 aprile 1996 – ALLEGATO A – modificato da DPCM 3 settembre 1999

- a) Recupero di **suoli dal mare** per una superficie che superi i 200 ha.
- b) **Utilizzo non energetico di acque superficiali** nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.
- c) Fabbricazione di **pasta di carta a partire dal legno** o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.
- d) Trattamento di **prodotti intermedi** e fabbricazione di **prodotti chimici**, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- e) Produzione di **pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi**, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- f) **Stoccaggio di petrolio**, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della *legge 29 maggio 1974, n. 256*, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m<sup>3</sup> (9).
- g) Impianti per la **concia del cuoio e del pellame** qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
- h) **Porti turistici** e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.

**DPR 12 aprile 1996/DPCM 3 settembre 1999**

- i) **Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi**, mediante operazioni di cui all'allegato *B* ed all'allegato *C*, lettere da R1 a R9 del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo *decreto legislativo n. 22/1997* (10).
- l) **Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi**, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incremento o di trattamento di cui all'allegato *B*, lettere *D2* e da *D8* a *D11*, ed all'allegato *C*, lettere da R1 a R9, del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo *decreto legislativo n. 22/1997* (11).
- m) **Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi** mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato *B* del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, punti *D13, D14*) (12).
- n) **Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m<sup>3</sup>** (operazioni di cui all'allegato *B*, lettere *D1* e *D5* del *decreto legislativo n. 22/1997*); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato *B*, lettere *D 1* e *D 5* del *decreto legislativo n. 22/1997*), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m<sup>3</sup> (13).
- o) Impianti di smaltimento di **rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare** con capacità superiore a 150.000 m<sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato *B*, lettera *D15* del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*) (14).
- p) Impianti di **depurazione delle acque** con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.

- q) **Cave e torbiere** con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.
- r) **Dighe** ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc.
- s) Attività di coltivazione di **minerali solidi** (15).
- t) Attività di coltivazione degli **idrocarburi e delle risorse geotermiche** sulla terraferma (16).
- u) **Elettrodotti** aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km (17).
- v) Impianti di **smaltimento di rifiuti** mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12 del *decreto legislativo n. 22/1997*) (18).
- z) **Stoccaggio di gas combustibili** in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 m<sup>3</sup> (19).

(9) Lettera così sostituita dall'art. 4, *D.P.C.M. 3 settembre 1999*. (15) Lettera aggiunta dall'art. 2, *D.P.C.M. 3 settembre 1999*.

(10) Lettera così sostituita dall'art. 3, *D.P.C.M. 3 settembre 1999*. (16) Lettera aggiunta dall'art. 2, *D.P.C.M. 3 settembre 1999*.

(11) Lettera così sostituita dall'art. 3, *D.P.C.M. 3 settembre 1999*. (17) Lettera aggiunta dall'art. 2, *D.P.C.M. 3 settembre 1999*.

(12) Lettera così sostituita dall'art. 3, *D.P.C.M. 3 settembre 1999*. (18) Lettera aggiunta dall'art. 2, *D.P.C.M. 3 settembre 1999*.

(13) Lettera così sostituita dall'art. 3, *D.P.C.M. 3 settembre 1999*. (19) Lettera aggiunta dall'art. 2, *D.P.C.M. 3 settembre 1999*.

(14) Lettera così sostituita dall'art. 3, *D.P.C.M. 3 settembre 1999*.

# VIA – Stato della normativa

**Direttiva 85/337/CEE – ALLEGATO I** – La competenza del procedimento è del Ministero dell'Ambiente (**Legge n. 349 del luglio 1986**)

**DPR 12 aprile 1996:** Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che l'attuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti indicati negli **allegati A e B** avvenga nel rispetto delle disposizioni della direttiva 85/337/CEE secondo gli indirizzi contenuti nel presente atto (art. 1).

(art. 4) Nel disciplinare i contenuti e la procedura di valutazione d'impatto ambientale le regioni assicurano che siano individuati:

- a) l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
- b) l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria;
- c) le eventuali deleghe agli enti locali per particolari tipologie progettuali;
- d) le eventuali modalità, ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente atto, per l'informazione e la consultazione del pubblico;
- e) le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico;
- f) i criteri con i quali vengono definiti le province ed i comuni interessati dal progetto.

# VIA – Stato della normativa



**ALLEGATO I - Direttiva 85/337/CEE** – (recepito da DPCM del 10 agosto 1988 n°377) → La competenza del procedimento è del Ministero dell’Ambiente (**Legge n. 349 del luglio 1986**)



Pertanto le procedure previste sono le seguenti:

1. valutazione di impatto ambientale di competenza statale: il procedimento è condotto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali; la Regione vi partecipa con un parere;
2. valutazione di impatto ambientale di competenza della Regione: vi partecipano Province, Comuni e Comunità Montane, territorialmente interessati, con un proprio parere;
3. valutazione di impatto ambientale di competenza provinciale: vi partecipano Comuni e Comunità Montane territorialmente interessati con un proprio parere;
4. valutazione di impatto ambientale di competenza comunale: vi partecipano le Comunità Montane territorialmente interessate con un proprio parere;
5. valutazione di impatto ambientale di competenza degli Enti Parco Regionali: vi partecipano Province, Comuni e Comunità Montane, territorialmente interessati, con un proprio parere;

# I TEMPI DELLA PROCEDURA – art. 5 DPR 12 aprile 1996



## I TEMPI DELLA PROCEDURA – art. 5 DPR 12 aprile 1996

1. La domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale è trasmessa dal committente o dall'autorità proponente all'autorità competente.

2. Contestualmente alla trasmissione il committente o l'autorità proponente trasmette la domanda completa di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale alla **provincia** ed ai **comuni interessati**, che devono esprimere il proprio parere entro **sessanta giorni** dalla data di trasmissione. Decorso tale termine l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale nei successivi **novanta giorni** (*legge 8 luglio 1986, n. 349 x Ministero*), anche in assenza dei predetti pareri.

3. Eventuali **integrazioni** allo studio trasmesso o alla documentazione allegata possono essere richiesti, con indicazione di un **congruo termine per la risposta**, ovvero presentati dal committente o dall'autorità proponente, per **una sola volta**. L'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale entro **novanta giorni dalla ricezione** della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. È facoltà del committente, o dell'autorità proponente, presentare una nuova domanda.

## PUBBLICITA' – art. 8 DPR 12 aprile 1996

2. Contestualmente alla presentazione della domanda il committente o l'autorità proponente provvede a proprio carico alle misure di pubblicità minime che dovranno essere definite dalle regioni e dalle province autonome

a) deposito presso gli uffici, dello studio d'impatto ambientale e della sintesi non tecnica

b) diffusione di un annuncio su un quotidiano provinciale o regionale (*Nazionale legge 8 luglio 1986, n. 349*)

Per i progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o da piccole imprese, nonché per le richieste di verifica le regioni e le province autonome promuovono modalità semplificate.

# VIA – Stato della normativa

La direttiva 97/11/CE suggerisce che, nel definire il campo di applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale ove sussista la discrezionalità degli Stati membri, vengano assunti tre criteri basilari:

- le **caratteristiche dei progetti** (dimensioni, utilizzo di risorse naturali, produzione dei rifiuti, disturbi ambientali, rischi incidentali);
- la **localizzazione dei progetti** (sensibilità ambientale del sito e in particolare delle zone umide, costiere, forestali, naturali protette, storiche, culturali, a forte densità demografica, ecc.);
- le **caratteristiche dell'impatto potenziale** (portata, complessità, natura transfrontaliera, probabilità, durata, frequenza, reversibilità, ecc.).

# VIA – Elementi tecnici e procedurali

La Direttiva 337/85/CE, indica gli **elementi minimi da fornire in fase di valutazione** (art.5 par. 1 e allegato III):

- una **descrizione del progetto** comprensiva delle caratteristiche fisiche dello stesso, delle risorse impiegate, di una descrizione dei cicli produttivi, dei materiali utilizzati e di una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti risultanti dall'attività prevista;
- una **descrizione delle alternative principali** prese in esame, motivando la scelta effettuata sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- una **descrizione delle componenti dell'ambiente** potenzialmente soggette ad impatto;
- una **descrizione dei possibili effetti rilevanti** (di breve, medio e lungo termine) del progetto sull'ambiente: sia quelli diretti che indiretti;
- una **descrizione delle misure previste per ovviare alle ripercussioni negative** derivanti dalla possibile realizzazione dell'opera;
- un sommario delle eventuali difficoltà incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti (lacune tecniche o mancanza di conoscenze).

Il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, costituisce il primo atto normativo con cui l'Italia recepisce i contenuti della direttiva europea 337/85/CE, ma il secondo riferimento di interesse per la definizione dei contenuti della valutazione.

# VIA – Elementi tecnici e procedurali

Il **D.P.C.M. 27 dicembre 1988** è invece l'atto di riferimento con il quale vengono fissate le “norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e i giudizi di compatibilità ambientale”. In particolare, viene stabilito che spetta al proponente la redazione di uno “Studio di Impatto Ambientale” (SIA) che deve contenere una descrizione del progetto ed una analisi attenta delle perturbazioni che esso può indurre sull'ambiente circostante.

Il SIA deve essere articolato, sempre secondo quanto stabilito dal suddetto decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in tre “quadri di riferimento”:

1. **quadro di riferimento programmatico**,
2. **quadro di riferimento progettuale**,
3. **quadro di riferimento ambientale**,

atti a definire con precisione gli elementi informativi e analitici che il decisore (il Ministero o la Regione) considera essenziali per poter esprimere un giudizio di compatibilità ambientale;

4. **sintesi non tecnica**

# VIA – Elementi tecnici e procedurali

La procedura di verifica viene richiesta dal proponente mediante una apposita domanda indirizzata all'autorità competente; a questa domanda deve inoltre essere allegato:

- il progetto definitivo (L. 11.2.1994, n. 109: l'art. 16 individua il progetto definitivo come il livello di progettazione da sottoporre a V.I.A.) dell'opera o dell'intervento corredato da uno studio sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio;
- una relazione specifica che evidenzi la conformità del progetto preliminare con le norme ambientali e paesaggistiche, nonché con i vigenti piani e programmi territoriali ed ambientali;
- una relazione descrittiva che sottolinei le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione, nonché gli interventi alternativi ipotizzabili;
- ogni altra documentazione utile ai fini delle valutazioni relative alla verifica (riguardo la compatibilità del progetto, la sua caratterizzazione e la sua ubicazione).

# VIA – Quadro di riferimento programmatico

Come citato nell'articolo 3 comma 1 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, il **Quadro di Riferimento Programmatico** (QRP) deve fornire elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale.

Al QRP è affidato il compito di verificare la “**correttezza**” **programmatica** del progetto sottoposto a VIA; in sede di VIA è dunque necessario, preliminarmente, verificare se il progetto analizzato risulta congruente o meno con le indicazioni e le prescrizioni degli strumenti di programmazione-pianificazione.

# VIA – Quadro di riferimento progettuale

Contenuti e finalità relativi al **Quadro di Riferimento Progettuale** (QRPG) sono fissati in modo esauriente dal D.P.C.M. del 27 dicembre 1988:

*“descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l’inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessati. Esso consta di due distinte parti, la prima delle quali, esplicita le motivazioni assunte dal proponente nella definizione del progetto; la seconda, concorre al giudizio di compatibilità ambientale e descrive le motivazioni tecniche delle scelte progettuali, nonché misure, provvedimenti ed interventi, anche non strettamente riferibili al progetto, che il proponente ritiene opportuno adottare ai fini del migliore inserimento dell’opera nell’ambiente..”*  
(articolo 4 comma 1).

# VIA – Quadro di riferimento progettuale

Il **QRPG** deve precisare le caratteristiche dell'opera progettata con particolare riferimento a:

- la natura dei beni e/o servizi offerti;
- il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento in funzione delle diverse ipotesi progettuali esaminate, ciò anche con l'ipotesi di assenza dell'intervento (l'alternativa "zero");
- la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta riferita alla presumibile vita tecnica ed economica dell'intervento;
- l'articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera in fase di cantiere e di quelle che ne caratterizzano l'esercizio;
- i criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell'intervento, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto;
- nel caso di opere pubbliche o a rilevanza pubblica, devono essere illustrati i risultati attinenti all'analisi economica di costi e benefici, ed il tasso di redditività interna dell'investimento.

# VIA – Quadro di riferimento progettuale

All'interno del **QRPG** devono essere riportate anche le motivazioni tecniche delle scelte progettuali e i provvedimenti adottati dal proponente per agevolare l'insediamento e la collocazione dell'opera sul territorio descrivendo:

- le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio;
- l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tenere in conto nella redazione del progetto e in particolare:
  - le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;
  - le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore;
  - i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici;
  - i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolare esigenze di tutela ambientale;

# VIA – Quadro di riferimento progettuale

- le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative prese in esame, opportunamente descritte, con particolare riferimento a:
- le scelte di processo per gli impianti industriali, per la produzione di energia elettrica e per lo smaltimento dei rifiuti;
- le condizioni di utilizzazione delle risorse naturali e di materie prime;
- la quantità e le caratteristiche degli scarichi idrici, dei rifiuti, delle emissioni nell'atmosfera, con riferimento alle diverse fasi di attuazione del progetto e di esercizio dell'opera;
- le necessità progettuali di livello esecutivo e le esigenze gestionali imposte o da ritenersi necessarie a seguito dell'analisi ambientale;
- le eventuali misure non strettamente riferibili al progetto o provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nel corso della fase di costruzione che di esercizio;
- gli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nell'ambiente e nel territorio,
- gli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente.

# VIA – Quadro di riferimento ambientale

Per il Quadro di Riferimento Ambientale (**QRA**) lo studio di impatto è sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali. All'interno di questa sezione devono essere evidenziati gli **aspetti conflittuali fra opera e ambiente**, attraverso un processo logico che si può ricondurre a tre momenti principali: il momento identificativo, quello di analisi e valutazione della sensibilità del territorio e quello di valutazione delle modificazioni indotte.

Il Quadro di Riferimento Ambientale è costituito dall'insieme di tre parti:

**Quadro di caratterizzazione ambientale.** Costituisce il momento identificativo riguarda l'analisi della situazione ambientale complessiva in cui si inserisce l'intervento, attraverso l'inventario delle caratteristiche globali del territorio che compete a ciascuna alternativa ipotizzata. In modo da ricercare, in modo mirato, gli elementi che dovranno essere analizzati e valutati nella previsione delle relazioni causa effetto connessi con l'intervento.

**Scooping o analisi preliminare** delle relazioni tra progetto ed ambiente circostante. Costituisce il momento relativo alla fase di analisi e valutazione deve comprendere essenzialmente due aspetti: l'analisi e la valutazione, per singola componente ambientale, dello stato attuale e la previsione del suo sviluppo "senza intervento", attraverso la definizione dei livelli di qualità degli indicatori; la valutazione, per sintesi globale, delle condizioni attuali e previsionali dell'ambiente "senza intervento", che evidenzia le aree sensibili per somma di componenti.

# VIA – Quadro di riferimento ambientale

**Studio di Impatto Ambientale** (SIA). Costituisce la fase nella quale si mettono in evidenza le **previsioni**, gli **scenari futuri** e le **valutazioni indotte dalle modificazioni apportate mediante l'opera al territorio**. L'obiettivo di quest'ultima fase è quello di fornire una serie di indicazioni per la selezione progressiva dell'alternativa “meno impattante” o, nella più drastica delle conclusioni possibili, della “opzione zero”, o ancora per la valutazione in termini relativi, rispetto all'opzione zero, della compatibilità dell'intervento.

# VIA – Quadro di riferimento ambientale

La caratterizzazione ambientale del sito, costituita **dall'analisi sistematica dell'ambiente**, e in una precisa individuazione dei suoi aspetti caratterizzanti, con particolare attenzione verso i “fattori critici”, ovvero gli elementi di debolezza dell'ecosistema. La caratterizzazione dell'ambiente viene individuata rispetto alle **principali componenti naturali ed antropiche** che lo costituiscono, che possono essere classificate in base all'allegato I del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 in nove componenti ambientali:

- **l'atmosfera** (identificazione della qualità dell'aria nonché delle condizioni meteorologiche);
- **l'ambiente idrico** (che consta sia delle acque sotterranee che superficiali identificate sia come componente ambientale che come risorsa);
- **il suolo e il sottosuolo** (inteso sia come ambiente da un punto di vista geologico e geomorfologico, sia come risorse non rinnovabili);
- **la vegetazione, la flora e la fauna;**
- **gli ecosistemi** (come complessi di fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti che formano un sistema unitario ed identificabile);
- **il paesaggio** (inteso come somma di fattori morfologici e culturali e elementi di identità delle comunità umane e dei relativi beni culturali);
- **la salute pubblica;**
- **i rumori e le vibrazioni;**
- **le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.**

# VIA – Quadro di riferimento ambientale

Lo “**scooping**” è il processo di analisi preliminare e di determinazione del quadro informativo per l'identificazione dei potenziali impatti significativi del progetto in esame sull'ambiente dell'area interessata; le funzioni principali di tale fase sono le seguenti:

- individuazione **delle parti e/o delle fasi del progetto** che maggiormente interessano le problematiche ambientali, e che quindi devono essere affrontate nello Studio di Impatto Ambientale;
- individuazione delle **possibili alternative** di localizzazione e/o di progetto;
- individuazione delle **problematiche significative** dal punto di vista ambientale, tenendo conto delle caratteristiche del progetto e della sensibilità del sito.

Sulla base della valutazione preliminare o “scooping” è possibile evidenziare gli aspetti ed i “nodi” ambientali che dovranno essere affrontati nello Studio di Impatto Ambientale in maniera preferenziale, in quanto ritenuti più significativi per l'area identificata e per il processo preso in esame.

# VIA – Quadro di riferimento ambientale

Lo **Studio di Impatto Ambientale (SIA)** costituisce il documento tecnico preposto all'individuazione degli effetti (sia positivi che negativi) che il progetto verrebbe ad apportare all'ambiente, inteso nella sua accezione più ampia di "somma" dei fattori biotici, abiotici e antropici.

Il SIA deve essere in grado di fornire elementi - tenuto conto dei vincoli programmatici del territorio e delle caratteristiche del progetto – per **valutare sia qualitativamente che quantitativamente gli impatti che l'ambiente può subire a seguito della realizzazione, dell'esercizio e dell'eventuale smantellamento dell'opera oggetto di studio**, secondo diverse finalità:

- scegliere un opera di impatto minimo tra più di un progetto e più di un sito (si parla in questo caso di allocazione e scelta ottimale);
- scegliere l'opera di impatto minimo tra più di un progetto per un solo sito (scelta ottima di progetto);
- scegliere tra un solo progetto e più di un sito (allocazione ottima);
- giudicare l'ammissibilità ambientale di un solo progetto per un solo sito (migliorabilità del progetto);
- giudicare l'entità dell'accettabilità ambientale di un opera già realizzata e allocata o di cui sia già stata decisa la realizzazione o l'allocazione (miglioramento dell'opera per successive modifiche).

# VIA – Quadro di riferimento ambientale

Aspetto cruciale dello studio è la verifica della localizzazione dell'opera e la valutazione di altri ipotetici scenari progettuali intendendo con questo sia la valutazione di siti alternativi, che soluzioni anche tecnologiche che possono avere un'efficacia nella riduzione degli impatti ambientali.

Le possibili alternative possono essere classificate secondo le seguenti tipologie:

A .Alternative non strutturali:

- misure per prevenire la domanda prevista;

- misure alternative per realizzare lo stesso obiettivo.

B. Alternative di processo o strutturali:

- alternative di progetto (adozione di strumentazioni di controllo, barriere di contenimento, bacini o serbatoi di accumulo, ecc.);

- alternative di processo (ad es. utilizzo di sostanze meno pericolose);

- regimi di funzionamento (ad es. pressioni, temperature, ecc.);

- fasi temporali (costruzione, gestione e dismissione);

- alternative di input (ad es. materie prime);

- alternative di gestione (ad es. modalità e potenzialità di produzione, GQ, SGA, ecc.).

# VIA – Quadro di riferimento ambientale

## C. Alternative di localizzazione:

- alternative di tracciato (migliore viabilità);
- alternative di sito di installazione (ambiente meno sensibile).

## D. Misure alternative per minimizzare gli effetti negativi:

- modifiche alla struttura di progetto o di design;
- revisione dei processi di costruzione e funzionamento delle attività;
- limitazioni dimensionali delle attività;
- introduzione di sistemi di depurazione degli effluenti;
- limitazione nella produzione di rifiuti;
- introduzione di misure di controllo e feedback sulla produzione;
- piani di ripristino ambientale.

## E. Alternativa zero: come già detto si tratta dell'alternativa di non procedere con il progetto sotto alcuna forma.

# VIA – Legge Regionale Toscana n. 79 del 1998

La Regione Toscana con la legge 79/98 detta le norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale nel rispetto della Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla 97/11/CE, ed altresì della 96/61/CE nonché in conformità con gli indirizzi di cui al DPR 12 aprile 1996.

Il procedimento per la valutazione dell'impatto ambientale comprende l'insieme delle diverse fasi procedurali culminanti nella pronuncia di impatto ambientale di un progetto, opera o intervento. Esse comprendono:

1. Procedura di verifica, tesa a valutare la necessità o meno del ricorso all'effettuazione della V.I.A., in relazione alle caratteristiche progettuali dell'opera, impianto o altro intervento (art. 11).
2. Fase preliminare, meramente eventuale, mediante la quale il soggetto proponente, in contraddittorio con l'Autorità competente, individua gli elementi ed i temi oggetto dello studio di impatto ambientale (art. 12).
3. Procedura di valutazione, la fase procedimentale essenziale, finalizzata alla pronuncia di impatto ambientale, mediante il giudizio di compatibilità o meno dell'opera, impianto o altro intervento progettato (art. 14-17).

# VIA – Legge R. T. 79/98

## ARTICOLO 5 (Progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale)

1. I progetti di cui agli allegati A1, A2, ed A3 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 e seguenti.
2. I progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica disciplinata dall'art. 11.
3. Sono comunque sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 12 e seguenti, i progetti di cui ai commi 1 e 2, ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette istituite ai sensi [...]; in tali casi le soglie dimensionali indicate negli allegati sono ridotte del 50%.
4. Sono inoltre sottoposti a valutazione di impatto ambientale:
  - a) i progetti riguardanti modifiche alle opere o impianti esistenti, qualora ne derivino opere ricomprese negli Allegati A1, A2, A3;
  - b) i progetti per l' ampliamento o la ricostruzione di impianti di trattamento termico dei rifiuti urbani e assimilabili, secondo le previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

# VIA – Legge R. T. 79/98

## ARTICOLO 7 (Autorità competente)

1. Sono di competenza regionale tutte le procedure di V.I.A. relative ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli Allegati A1 e B1
2. Sono di competenza delle Province tutte le procedure di V.I.A. relative:
  - a) ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli Allegati A2 e B2;
  - b) ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli Allegati A3 e B3, la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Comuni.
3. Qualora la localizzazione del progetto interessi il territorio di due o più Province, si considera autorità competente la Provincia che risulti coinvolta in misura prevalente, [...]
4. Sono di competenza dei Comuni, le procedure relative ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli Allegati A3 e B3, che ricadano interamente nell'ambito del territorio del Comune.
5. Sono di competenza degli Enti-Parco regionali le procedure di V.I.A. relative a tutte le tipologie progettuali elencate dai commi precedenti, qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno dei parchi medesimi.

# VIA – Legge R. T. 79/98

## TIPO DI PROCEDURA

### VIA

### VERIFICA

### COMPETENZA

ALLEGATO A1

ALLEGATO B1

REGIONE

ALLEGATO A2

ALLEGATO B2

PROVINCIA

ALLEGATO A3

ALLEGATO B3

COMUNE

ARTICOLO 8 (Criteri di individuazione delle Amministrazioni interessate alle procedure di V.I.A.)

[...] Amministrazioni interessate [...]:

- a) rispetto alle procedure di V.I.A. di competenza regionale: le Province, i Comuni e le Comunità Montane coinvolte nel progetto sottoposto alla procedura;
- b) rispetto alle procedure di competenza provinciale: i Comuni e le Comunità montane ricomprese nella relativa circoscrizione territoriale;
- c) rispetto alle procedure di competenza comunale, la Comunità montana corrispondente.

Sono sottoposti alla procedura di verifica:

- a) i progetti ricompresi negli Allegati B1, B2 e B3;
- b) I progetti relativi ad interventi di modifica di opere o impianti esistenti, qualora ne derivino opere rientranti nelle tipologie elencate dagli Allegati B1, B2 e B3;
- c) i progetti riguardanti **modifiche sostanziali ad opere o impianti già autorizzati**, realizzati o in fase di realizzazione, che siano ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3, suscettibili di provocare notevoli ripercussioni sull'ambiente;
- d) [...]

La verifica è una procedura finalizzata ad accertare se un'opera debba o meno essere assoggettata alla procedura di VIA.

Il procedimento, salvo interruzioni, deve concludersi entro 60 giorni (**15** giorni verifica documentazione+**15** giorni per richiesta integrazione+**30** giorni per pronuncia) dall'avvio; tale termine si intende fissato per l'adozione del Decreto Dirigenziale conclusivo. Il procedimento si può concludere nei seguenti modi :

- se non vi sono impatti critici, il progetto è escluso dalla VIA;
- se gli impatti critici sono conosciuti e mitigabili, il progetto è escluso dalla VIA;
- se gli impatti critici non sono tutti conosciuti e/o mitigabili, il progetto deve essere sottoposto a VIA.

Trascorso il termine di 60 giorni, in assenza di determinazioni dell'Autorità competente, il progetto è escluso dalla procedura di VIA.

# VIA – Legge R. T. 79/98

## ARTICOLO 12

La **fase preliminare** è finalizzata ad individuare, in accordo tra proponente ed Autorità competente, i contenuti dello studio di impatto ambientale e le Amministrazioni interessate che saranno coinvolte nel procedimento di VIA (60 giorni + 30 giorni).

## ARTICOLO 14

La **procedura di VIA** è finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti del progetto sull'ambiente e si conclude con una pronuncia circa la compatibilità ambientale delle opere.

Il proponente di un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale richiede all'Autorità competente l'avvio del procedimento, mediante apposita domanda, correlata:

- dal progetto definitivo dell'opera,
- dallo studio di impatto ambientale (SIA – ALLEGATO C), ART. 13
- dalla sintesi non tecnica,
- dagli eventuali esiti della procedura di verifica,
- dall'elenco delle amministrazioni interessate alla procedura di V.I.A.,
- dall'elenco delle pubbliche amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed altri atti ed altresì di quelle competenti all'emanazione di pareri, o delle quali sia necessaria acquisire l'intesa, nonché ogni altra Amministrazione comunque interessata alla realizzazione del progetto.

# VIA – Legge R. T. 79/98

## ARTICOLO 14


(Avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale. Informazione, pubblicità, e partecipazione)

La domanda di avvio del procedimento, corredata dai relativi allegati, e' depositata, contestualmente, presso l'autorità competente e presso le altre Amministrazioni. Il proponente, entro **dieci giorni** dall'avvenuto deposito, provvede a propria cura e spese a darne specifico avviso su almeno due quotidiani a diffusione regionale.

[...] l'indicazione degli uffici presso i quali la relativa documentazione e' disponibile e consultabile

[...] La durata del **deposito** presso le relative amministrazioni e' fissata in **45 giorni** dalla data di inizio del procedimento. Entro tale termine, chiunque vi abbia interesse può presentare all'autorità competente osservazioni e memorie scritte relative al progetto depositato.

[...] Entro **15 giorni** dalla data di inizio del procedimento, il proponente organizza, a propria cura e spese, **una presentazione pubblica del progetto e dello studio di impatto ambientale**, da svolgersi in una sede il più possibile prossima all'area interessata dalla realizzazione del progetto stesso.



# VIA – Legge R. T. 79/98

Il procedimento si conclude con la pronuncia di compatibilità ambientale che può essere

- positiva
- positiva con prescrizioni
- negativa

## ARTICOLO 17 (Procedura unica integrata)

1.L'autorità competente garantisce lo svolgimento di una procedura unica integrata, [...]

**Delibera Giunta Regionale 15.6.1999, n. 693:** disciplina la procedura unica integrata [...] di individuare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.17 della L.R.79/98, le seguenti autorizzazioni o pareri, di competenza di Amministrazioni pubbliche non statali, inerenti lo svolgimento della procedura unica integrata disciplinata dall'articolo medesimo:

- a)- **autorizzazione per la tutela del paesaggio** di cui all'art. 7 della L. 29 giugno 1939, n.1497 "Protezione delle bellezze naturali" e all'art.1 della L. 8 agosto 1985, n.431 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 1985, n.312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale";
- b)- **autorizzazione per l'assetto idrogeologico** di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n.3267 recante "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- c)- **autorizzazione di cui agli artt. 6, 7, 15(a) e 15(b) del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203** recante "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183";
- d)- **parere di conformità con gli atti di pianificazione di Bacino** di cui all'art. 17 della L.18 maggio 1989, n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
- f)- **approvazione ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 27 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22** recante "Attuazione della direttiva CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";

# VIA – Legge R. T. 79/98

## ARTICOLO 23 (Sanzioni amministrative)

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e di controllo previste dalla presente legge, provvedendo altresì all'applicazione delle sanzioni amministrative.
2. Chiunque realizzi un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ai sensi della presente legge, in assenza della pronuncia di compatibilità ambientale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 150.000.000.
3. Chiunque realizzi un progetto o gestisca l'opera realizzata, in violazione delle prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 50.000.000 per la violazione commessa.
4. Il Comune, qualora accerti le violazioni di cui ai commi 2 e 3, fatte salve le sanzioni ivi previste, ordina anche la sospensione dei lavori o l'interruzione dell'esercizio, e dispone, nei casi di cui al comma 3, l'adeguamento del progetto o delle modalità di esercizio dell'opera alle prescrizioni derivanti dalla pronuncia di compatibilità ambientale.

# VIA – Legge R. T. 79/98

<http://www.rete.toscana.it/index.htm>

SETTORE DI ATTIVITA':  
AMBIENTE E TERRITORIO

LINK: VALUTAZIONE DI IMPATTO  
AMBIENTALE

